

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore acquisito presso gli istituti tecnici agrari statali, paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma di istruzione professionale acquisito presso gli Istituti statali e paritari afferenti al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ovvero acquisito presso gli istituti professionali statali e paritari ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo n. 61/2017), unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza.

b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma riportato nella tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore acquisito presso gli istituti tecnici agrari statali, paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma di istruzione professionale acquisito presso gli istituti statali e paritari afferenti al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ovvero acquisito presso gli istituti professionali statali e paritari ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo n. 61/2017) che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero,

sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato, dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attività tecnica subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 340, un



periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come richiamata dall'art. 14, comma 7, della legge del 15 luglio 2022, n. 99, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori - ITS *Academy* - di cui alla legge n. 99/2022, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi territoriali degli agrotecnici e agrotecnici laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla sessione d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella C, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che, pur non avendo completato il tirocinio al momento della presentazione della domanda di ammissione, lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Collegio nazionale, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3.

Sedi di esame

1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tra gli istituti professionali ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo n. 61/2017), indicati nella tabella A allegata alla presente ordinanza, i quali hanno comunicato la disponibilità ad accogliere i candidati per l'espletamento delle prove d'esame.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Nel caso in cui, in qualche istituto scolastico, i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima sede.

3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità recettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni anche presso istituti della stessa o di altra provincia/regione, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, sono presentate le domande

Art. 4.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

16 novembre 2026, ore 8.30: insediamento delle commissioni esaminatrici - riunione preliminare;

17 novembre 2026, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;

18 novembre 2026, ore 8.30: svolgimento prima prova scritta o scrittografica;

19 novembre 2026, ore 8.30: svolgimento seconda prova scritta o scrittografica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi/Ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

Art. 5.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'Istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del Collegio/Ordine territoriale competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.



2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto indicato nella tabella A, devono essere inviate esclusivamente al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente comma 2 secondo una delle seguenti modalità:

a. tramite la procedura informatica (domanda *on-line*), resa disponibile nel sito del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati <https://www.agrotecnici.it> a partire dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza (fa fede la data e l'orario di chiusura della creazione della domanda);

b. tramite posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo abilitazioneagrotecnici@pecagrotecnici.it (fa fede la stampa che documenta l'invio della PEC);

c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - Ufficio di Presidenza - Poste succursale n. 7 - via Thomas Alva Edison n. 12 - 47122 - Forlì (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione).

3. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'art. 7 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

5. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 6.

Domanda di ammissione alla sessione d'esami

1. La domanda di ammissione agli esami, sulla quale va apposta marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il modulo editabile relativo al titolo di studio del candidato, disponibile sulla *home page* del sito istituzionale del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it). A corredo della anzidetta domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo art. 7. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste».

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE 2016/679.

Art. 7.

Domanda di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del codice tributo 729T, del codice ufficio dell'Agenzia (in relazione alla residenza anagrafica del candidato), può avvenire tramite il modello F23 oppure con versamento sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara (con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato - Cognome e Nome) ovvero tramite pagamento PAGO PA, accedendo al servizio offerto dal Collegio nazionale nella domanda *on-line*;

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - dell'istituto scolastico al quale è indirizzata la domanda; qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all'istituto ove il candidato effettuerà gli esami.

3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

Adempimenti del Collegio nazionale

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio nazionale verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi locali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento, comunica, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero



dell'istruzione e del merito tramite posta elettronica all'indirizzo dgvet.ufficio4@istruzione.it :

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da costituire. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;

un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

il cognome e il nome;

il luogo e la data di nascita;

il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione, deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame.

3. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal Presidente del Collegio, il quale deve altresì apporre l'attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo dgvet.ufficio4@istruzione.it per gli adempimenti di competenza.

4. Entro e non oltre il 3 novembre 2026 il Collegio nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti destinatari delle istanze. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, il collegio medesimo provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale dell'elenco di cui sopra, già trasmesso al Ministero medesimo, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro ulteriore avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata tabella B.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, del regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, del regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 11, comma 8 e 9, del regolamento).

Art. 10.

Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

1. Coloro i quali, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza, intendano far valere per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e/o privati, devono rivolgere domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono.

2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 12.

Delega

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al direttore generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 8 maggio 2026

Il Ministro: VALDITARA



TABELLA A

ELENCO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI

Indirizzo: "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"
(D.P.R. n. 87/2010 - D.P.R. n. 188/2017; D. lgs n. 61/2017)

Disponibili per lo svolgimento delle prove d'esame
per la libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato.

SESSIONE 2026

REGIONE	ISTITUTO SCOLASTICO/ CODICE	TELEFONO	INDIRIZZO/C.A.P./CITTA'/ COMUNE/PROVINCIA	MAIL/PEO	MAIL/PEC
ABRUZZO	IIS ARRIGO SERPIERI AQIS01700X	0863441014	Buonarroti 1 – 67051 Avezzano (Aq)	aqis01700x@istruzione.it	aqis01700x@pec.istruzione.it
BASILICATA	IIS " LEONARDO SINISGALLI PZIS01800L	0973/584195	C/DA ROTALUPO SNC 85038 SENISE -PZ	PZIS01800L@istruzione.it	pzis01800l@pec.istruzione.it
CALABRIA	Polo Tecnico Prof.le Righi/Bocconi/ Fermi RCIS034004	0965/499455	Via Trabocchetto, Il Tronco 89126 REGGIO CALABRIA	RCIS034004@ISTRUZIONE.IT	RCIS034004@PEC.ISTRUZIONE.IT
	IIS PIRIA RCIS01400V	0966439157	Via Modigliani Snc – 89025 Rosarno (Rc)	rcis01400v@istruzione.it	rcis01400v@pec.istruzione.it
CAMPANIA	IIS CARAFA GIUSTINIANI BNIS022003	0824861102	P.ZZA LUIGI SODO 82032 - CERRETO SANNITA (BN)	bnis022003@istruzione.it	bnis022003@pec.istruzione.it
	Ist. "Galilei-Vetrone" bnis01600q	082451481	P.zza Risorgimento snc - 82100 Benevento	bnis01600q@istruzione.it	bnis01600q@pec.istruzione.it
	IPSASR PROFAGRI SARA010005	089849905	Via delle Calabrie 63 - 84131 Salerno	sara010005@istruzione.it	sara010005@pec.istruzione.it
	IST. MATTEI-FORTUNATO SAIS067002	0828333167	Via Serracapilli, 28/A 84025 EBOLI (SA)	sais067002@istruzione.it	sais067002@pec.istruzione.it
	IST. "M. BUONARROTI" CETL06000E	0823 184 6741	VIALE MICHELANGELO, 1 81100 CASERTA	cetl06000e@istruzione.it	cetl06000e@pec.istruzione.it
EMILIA ROMAGNA	IIS L. SPALLANZANI MOIS011007	059926022	Via Solmei 21 – 41013 Castelfranco Emilia (Mo)	mois011007@istruzione.it	mois011007@pec.istruzione.it
LAZIO	IIS Domizia Lucilla RMRA06101G	06121128365	Via Cesare Lombroso n. 118 00168 - Roma	rmis06100g@istruzione.it	rmis06100g@pec.istruzione.it
	Istituto omnicomprensivo Fratelli Agosti VTIS01600Q	0761.780877	Via Fratelli Agosti n. 7 01022 - Bagnoregio (VT)	vtis01600q@istruzione.it	vtis01600q@pec.istruzione.it
LIGURIA	IIS MARSANO GEIS012004	0103726193	Via alla Scuola di Agricoltura 9 - 16100 Genova	geis012004@istruzione.it	geis012004@pec.istruzione.it
	IIS COLOMBO IMIS007004	0184 502488	PIAZZA MUCCIOU 3 18038 SANREMO (IM)	imis007004@istruzione.it	imis007004@pec.istruzione.it
	IIS PARENTUCELLI – ARZELÀ SPIS01100V	0187610831	Comune di Borghetto – 19020 Borghetto Di Vara (Sp)	spis01100v@istruzione.it	spis01100v@pec.istruzione.it



LOMBARDIA	IIS "Gaetano Cantoni BGIS027001	036349004	Viale Merisio,17/C 24047 - Treviglio (BG)	bgIS027001@istruzione.it	bgIS027001@pec.istruzione.it
	IIS CALVINO MIS01900L	02 57500115 02 530 0901	Via G. Rossa 20089 Rozzano (MI) Via Marx 4 20073 NOVERASCO (MI)	mis019001@istruzione.it	MIS01900L@PEC.ISTRUZIONE.IT
MARCHE	IS CUPPARI – SALVATI ANIS022006	0731207264	Via U. La Malfa, 36 – 60035 Jesi (An)	anis022006@istruzione.it	anis022006@pec.istruzione.it
MOUSE	IISS PERTINI-MONTINI- CUOCO CBIS02600G	0874-413306	Viale Manzoni 22 – 86100 Campobasso	cbis02600g@istruzione.it	cbis02600g@pec.istruzione.it
PIEMONTE	IIS B. VITTONI TOIS02800B	0119472734	Via Montessori 4-6 – 10023 Chieri (To)	tois02800b@istruzione.it	tois02800b@pec.istruzione.it
PUGLIA	IIS "EGIDIO LANOCE" LEIS02100Q	836423313	Via Giannotta 34 – 73024 Maglie (Le)	leis02100q@istruzione.it	leis02100q@pec.istruzione.it
SARDEGNA	IIS G.M. ANGIOY catd020007	0781/6604406	Via Costituente snc 09013 CARBONIA (CA)	catd020007@istruzione.it	catd020007@pec.istruzione.it
	ISTITUTO TECNICO MINERARIO ASPRONI- FERMI cais02700r	0781/22563	Via Giovanni Faslcone 09016 IGLESIAS (CA)	cais02700r@istruzione.it	cais02700r@pec.istruzione.it
	IIS DON DEODATO MELONI ORIS009007	0783/3444200	Via Rimedio 61 Loc. Palloni - 09170 Oristano	oris009007@istruzione.it	oris009007@pec.istruzione.it
SICILIA	IIS Lercara Friddi pais01100c	0918213969	Viale Pietro Scaglione n. 24 90025 Lercara Friddi (PA)	pais01100c@istruzione.it	pais01100c@pec.istruzione.it
	IST. MAJORANA PAIS01600G	091516986	Via Astorino N. 56 – 90146 Palermo	pais01600g@istruzione.it	pais01600g@pec.istruzione.it
	IIS "E. Majorana - A. Cascino" ENIS00700G	0935684435	Piazza Senatore Marescalchi,2 94015 Piazza Armerina (EN)	enis00700g@istruzione.it	enis00700g@pec.istruzione.it
	IIS ABRAMO LINCOLN ENIS02100T	0935531402	Via S. Mazza3/5 94100 Enna	Enis02100t@istruzione.it	Enis02100t@pec.istruzione.it
	IIS LEONARDO sede Mazzei CTIS053002	0956136865	VIA VENETO 91 95014 Catania	ctis053002@istruzione.it	ctis053002@pec.istruzione.it
	IIS VEN. IGNAZIO CAPIZZI CTIS00900X	0956136100	CORSO UMBERTO, 279 95034 BRONTE (CT)	ctis00900x@istruzione.it	ctis00900x@pec.istruzione.it
	IIS BENEDETTO RADICE CTIS01100X	0956136120	VIA SARAJEVO 1 BRONTE (CT)	ctis01100x@istruzione.it	ctis01100x@pec.istruzione.it
	IIS "Cucuzza-Euclide" CTIS00400R	0956136143	Via Mario Scelba, 5 95041 CATANIA	ctis00400r@istruzione.it	ctis00400r@pec.istruzione.it
	IIS E. FERMI – GUTTUSO CTIS03900Q	0956136555	VIA NUNZIO MACCARRONE 4 95014 GIARRE (CT)	ctis03900q@istruzione.it	ctis03900q@pec.istruzione.it
IST. F. BESTA RGTD03000T	0932255564	VIA ALDO MORO N 2 97100 RAGUSA (RG)	RGTD03000T@ISTRUZIONE.IT	RGTD03000T@PEC.ISTRUZIONE.IT	
TOSCANA	IST. AGRARIO STATALE FIIS00700Q	055362161	Via delle Cascine 11 – 50144 Firenze	fiis00700q@istruzione.it	fiis00700q@pec.istruzione.it



UMBRIA	IIS "CIUFFELLI-EINAUDI" PGIS01100D	0758959511	Viale Montecristo, 3 06059 Todi (PG)	pgis01100d@istruzione.it	pgis01100d@pec.istruzione.it
	IIS CASSATA GATTAPONE PGIS034006	0758959511	VIA DEL BOTTAGNONE 4006024 GUBBIO PG	pgis03006@istruzione.it	pgis034006@pec.istruzione.it
VENETO	IIS DUCA DEGLI ABRUZZI PDIS00600R	0498685359	Via Merlin 1 35100 PADOVA	pdis00600r@istruzione.it	pdis00600r@pec.istruzione.it

TABELLA B**PROGRAMMA D'ESAME***(art.18 - Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)***PRIMA PROVA SCRITTA**

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.



TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
<ul style="list-style-type: none"> - Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie	L-2 Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale
8 - Ingegneria civile ed ambientale	L-7 Ingegneria civile ed ambientale
17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA A)	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/5 Biologia	LM-6 Biologia
7/5 Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/5 Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/5 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/5 Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/5 Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/5 Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/5 Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile -architettura
54/5 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/5 Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/5 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/5 Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/5 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/5 Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/5 Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/5 Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/5 Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/5 Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/5 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/5 Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali



